

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1132</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALMIRANTE, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI, ALPINI, BAGHINO, BERSELLI, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, CARADONNA, DEL DONNO, de MICIELI VITTURI, FINI, FORNER, FRANCHI FRANCO, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MANNA, MARTINAT, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, MICELI, MUSCARDINI PALLI, PARLATO, PAZZAGLIA, PELLEGATTA, POLI BORTONE, RALLO, RAUTI, RUBINACCI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, TRINGALI, VALENSISE, ZANFAGNA**

*Presentata il 17 gennaio 1984*

**Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 27 della Costituzione  
concernente l'istituzione della pena di morte per gravi delitti  
in danno di minorenni**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'efferatezza criminale può essere combattuta solo con leggi drastiche. Di fronte alla *escalation* della delinquenza, che nel campo del sequestro di minorenni sembra aver trovato uno dei filoni più ricchi ed appetenti, lo Stato non può né deve restare inerte.

E comunque opinione dei cittadini, specie delle famiglie che si sentono potenzial-

mente oggetto di sequestro dei propri figli, e di tutti gli altri che assistono costernati ed atterriti di fronte a tanta impunita audacia, che le misure e le pene oggi in vigore non possono considerarsi sufficienti né quale retribuzione del danno arrecato dal reo, né quale elemento di deterrente psicologico per chi intenda ulteriormente delinquere.

Abbiamo avuto casi di sequestri di bambini, da quello di Mirko Panattoni agli ultimi della piccola Elena Luisi e della bambina Federica Isoardi di sette anni, e di fronte a questa ondata di delinquenza che dilaga in Italia, non possono né debbono accamparsi dei pietismi; problemi di tale portata sociale non possono né debbono esser affrontati sulla base di discussioni in merito alla legittimità o meno della pena di morte, della funzione rieducatrice della pena, della redenzione morale del reo.

Se la criminalità agisce perché le leggi sono permissive, se la criminalità opera perché i mezzi di comunicazione di massa addormentano le coscienze, se la legge non punisce adeguatamente, allora si deve decisamente reagire.

Nessuno contesta che la vita umana è sacra; che la vita dell'individuo va rispettata, che il reo è anche un prodotto delle colpe della società. Tutto ciò può essere vero ma, di fronte ad una situazione, quale è quella che gli italiani hanno sott'occhio, questa società deve avere il coraggio, al di là di tutte le filosofie, di tutti i principi, ed anche di tutte le credenze religiose, di affrontare la situazione con determinata durezza.

La pena di morte, nella storia della umanità, è esistita per secoli; il problema non è la pena in sé, ma quello di vagliarne l'uso che di essa è stato fatto nel tempo, e la critica va rivolta ai modi di applicazione e non al principio stesso.

Nella nostra Costituzione, all'articolo 27, il principio della pena di morte non è stato escluso ma se ne è fatta una distinzione: pena di morte, no, nel campo dei rapporti civili: pena di morte, sì, nell'ambito delle leggi militari di guerra.

Se di fronte al fenomeno guerra i Costituenti hanno inteso ammettere la necessità della pena di morte, di fronte a questa reale guerra che, ormai, ogni giorno si combatte nell'ambito di un vivere che non è più civile, il principio della pena di morte già ammesso, non può non essere esteso. Guerra e pena di morte per i

militari; guerra della delinquenza alla società e pena di morte per i reati.

Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale — lo ripetiamo — chiede la pena di morte nella piena convinzione della giustizia sociale della sua richiesta, in questo contesto storico.

Negli Stati Uniti, quando venne rapito e soppresso il figlio di Lindberg tutta la nazione insorse ed il Congresso non ebbe remore nell'approvare la speciale legge di morte contro il *Kidnapping* e di renderla immediatamente operante nel sistema penale di quella nazione.

Noi, oggi, onorevoli colleghi, chiediamo che la pena di morte sia reintrodotta nel nostro sistema punitivo come retribuzione al danno arrecato alla società dal reo specie nel caso di sequestri di minorenni; pena di morte come deterrente, come prevenzione, nei confronti di coloro che in questo campo intendessero delinquere.

Il problema che questa proposta di legge può presentare alla coscienza di molti non è di poco momento: lo comprendiamo. Ma comprendiamo anche che di fronte a casi di emergenza, a situazioni anomale, quale quella in cui ci troviamo, lo Stato, il Governo, la nazione, noi parlamentari, tutti, hanno il dovere di intervenire con estrema decisione e tempestività.

Onorevoli colleghi, affidiamo alla vostra valutazione questa proposta di legge che intendiamo portare avanti nel suo iter, convinti di interpretare l'ansito di tutta la popolazione, di tutto il paese, di tutti noi, nessuno escluso, in quanto abbiamo il dovere fondamentale di apprestare le difese più rigide, anche se sono le più crude, per dare un minimo di garanzia ad una società che una serqua di delinquenti tenta di piegare ai propri voleri con il terrore, l'angoscia e la disperazione.

Di fronte agli attuali limiti posti dalla Costituzione, che possono esser rimossi solo da un voto del Parlamento, noi vi invitiamo, onorevoli colleghi, di esser pari alle aspettative di ciascuno dei vostri elettori.

PROPOSTA DI LEGGE  
COSTITUZIONALE

—

ARTICOLO UNICO.

L'ultimo comma dell'articolo 27 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Non è ammessa la pena di morte se non nei casi di gravi delitti in danno ai minori e nei casi previsti dalle leggi militari di guerra ».